Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 16 maggio 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 16 MAGGIO 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1944.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1945.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Benevento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1946.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Ferrara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1947.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Frosinone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1948.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Bassano del Grappa (Vicenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1949.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Arezzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1950.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Belluno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1951.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Forlì.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1952.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Sassari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1953.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in San Remo (Imperia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1954.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1955.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1956.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1957.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Caserta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1958.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Verona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1959.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Cremona.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare per attività partigiana concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 27 settembre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 254

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PIANESI Mario, nato a Macerata il 17 maggio 1910, partigiano combattente. — Combattente esemplare, nel corso di un'ardua azione volontariamente si offriva di insinuarsi nelle linee nemiche per assumere indispensabili informazioni. Con temerario coraggio e supremo sprezzo del pericolo assolveva il compito. — Val di Chienti, 15 luglio 1944.

(2365)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ripristino di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 3 ottobre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1963
registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 379

A mente dell'art. 36 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 695, COLACICCHI Raffaele, classe 1906, riabilitato, riacquista il diritto alle sottonotate ricompense al valor militare, le cui concessioni sono ripristinate con decorrenza 17 luglio 1961:

Medaglia d'argento, di cui al regio decreto 19 novembre 1936;

Medaglia d'argento, di cui al regio decreto 5 settembre 1938;

Medaglia di bronzo, di cui al regio decreto 19 giugno 1940;

Medaglia di bronzo, di cui al regio decreto 2 dicembre 1941.

(2701)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1962, n. **2067.**

Trasferimento dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, concernente l'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio di parte del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto l'art. 31 della legge 22 luglio 1961, n. 628, riguardante le modalità per la ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quanto concerne il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio con il precitato decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi sottoindicati dalla rubrica denominata « Ispettorato del lavoro » del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad apposita rubrica denominata « Ispettorato tecnico dell'industria », del bilancio di previsione del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1962-63.

Ispettorato tecnico dell'industria

Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria	L. 75.000.000
Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria . . .	» 6.000.000

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi al personale di ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria	L.	500.000
Interventi assistenziali a favore del personale in servizio del ruolo dello Ispettorato tecnico dell'industria, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie	»	1.000.000
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale e per le missioni all'estero .	»	10.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1962

SEGNI

BERTINELLI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 659.

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della siderurgia presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 18 settembre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli artt. 63 secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Siderurgia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 24. — VILLA

Repertorio n. 154

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Siderurgia » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantadue, a questo di diciotto del mese di settembre, nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi 5, innanzi a me, dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori

prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del presente atto, con delibera in data 8 marzo 1962;

prof. dott. Ernesto Manuelli di Enrico, da Roma, presidente e amministratore delegato della Società finanziaria siderurgica « Finsider », espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera, in data 19 aprile 1962, del Comitato esecutivo della predetta Società;

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi,

Premesso

che il Comitato esecutivo della Società finanziaria siderurgica « Finsider », nell'intento di contribuire al miglioramento della formazione dei tecnici nel campo della metallurgia del ferro, e tenuto conto del numero e dell'importanza degli stabilimenti siderurgici e delle direzioni di gruppi di aziende che gravitano nella regione ligure, è venuto nella determinazione di assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della Siderurgia;

che, con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1962, n. 1345, è stato incluso nello statuto dell'Università degli studi di Genova, per il corso di laurea in ingegneria, l'insegnamento di Siderurgia;

che il Consiglio della Facoltà di ingegneria e il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova, nell'ambito della rispettiva competenza, hanno esaminato e approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Genova, è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di ingegneria, e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della Siderurgia.

Art. 2.

La Società finanziaria siderurgica « Finsider » si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali e anticipate, all'Università degli studi di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di Siderurgia di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di lire 3.800.000 (tre milioni ottocentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, aggiunta di famiglia e indennità di legge) del professore titolare della cattedra di Siderurgia, di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Società finanziaria siderurgica « Finsider » si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di lire 3.800.000.

Art. 4.

La Società finanziaria siderurgica « Finsider » si obbliga, inoltre, a versare all'Università degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire 760.000 (settecentosessantamila), pari cioè al venti per cento degli assegni fissi spettanti al titolare, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione e anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

La Società finanziaria siderurgica « Finsider » si obbliga poi ad aumentare proporzionalmetne detta somma in rapporto a eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della siderurgia, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare in conto entrate del Tesoro;

b) versare annualmente allo Stato la somma di lire 760.000 che le verrà corrisposta dalla Società finanziaria siderurgica « Finsider », in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

c) destinare a dotazione della cattedra di Siderurgia la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Le somme di cui ai punti a) e b) del presente articolo saranno versate in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro sullo stato di previsione del bilancio dello Stato.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di Siderurgia si intenderà senz'altro soppresso e il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni, a decorrere dalla data di nomina presso l'Università di Genova del professore titolare della cattedra di Siderurgia, e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova sarà registrata in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, scritto da persona di mia fiducia su sei facciate e 11 righe di questa facciata, viene letto ai comparenti che lo approvano, perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

CARLO CERETI, in detta qualità

Ernesto MANUELLI

Mario ALBURNO, rogante

Genova, addì 30 settembre 1962

Registrato addì 1° ottobre 1962
Atti pubblici Genova, mod. 71 M.E. n. 2360 *Gratis.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1963, n. 660.

Assegnazione di un posto di professore universitario di ruolo alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con cui, fra l'altro, sono istituiti, con effetto dall'anno accademico 1963-64, centoventi nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui quaranta da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le Facoltà scientifiche e a 500 per le altre;

Veduto il proprio decreto in data 1° dicembre 1962, n. 1819, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di 115 dei 120 posti di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti cinque posti di professore di ruolo di cui quattro da destinarsi al raddoppiamento di cattedre ed uno a normale incremento di organico;

Veduti i successivi propri decreti in data 23 dicembre 1962, n. 1826 e 14 gennaio 1963, n. 134, con i quali veniva fatto luogo all'assegnazione di tre dei restanti cinque posti di professore universitario di ruolo;

Ravvisata la necessità di procedere, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione di uno dei due restanti posti di professore di ruolo destinati al raddoppiamento di cattedre;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Uno dei rimanenti due posti di professore universitario di ruolo, dei quaranta destinati al raddoppiamento di cattedre, è assegnato, con effetto dall'anno accademico 1963-64, alla Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di Letteratura italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 661.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in frazione Comino del comune di Guardiagrele (Chieti).

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chieti in data 25 dicembre 1961, integrato con dichiarazione del 22 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in frazione Comino del comune di Guardiagrele (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 662.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Carlo, in frazione Chiesanuova del comune di San Donà di Piave (Venezia).

N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 22 gennaio 1951, integrato con altro decreto del 10 febbraio 1962 e dichiarazione del 5 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Carlo, in frazione Chiesanuova del comune di San Donà di Piave (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 663.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in contrada Bucchi del comune di Crotone (Catanzaro).

N. 663. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Crotone in data 1° agosto 1962, integrato con due dichiarazioni entrambe del 30 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in contrada Bucchi del comune di Crotone (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 664.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore, con sede in località Castel di Leva del comune di Roma.

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore, con sede in località Castel di Leva del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 665.

Estinzione dell'« Opera pia per la cura marina degli scrofolosi poveri » di Novara.

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Opera pia per la cura marina degli scrofolosi poveri » di Novara è dichiarata estinta ed il residuo patrimonio è devoluto all'« Ospedale Maggiore della Carità ed Opere Pie Riunite » di Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 119. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1962.

Consolidamento degli abitati delle frazioni Adami, Tomaini, Orsi e Bonacci, del comune di Decollatura, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, n. 665, emesso nell'adunanza del 6 settembre 1962;

Decreta:

I seguenti abitati della provincia di Catanzaro sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8:

Adami, Tomaini, Orsi e Bonacci, ricadenti nel comune di Decollatura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1963
Registro n. 16, foglio n. 110

(4360)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.
Consolidamento dell'abitato della frazione Ursini del comune di Caulonia, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato della frazione Ursini del comune di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, già cancellato dall'elenco di quelli da trasferire in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445, con decreto presidenziale 15 ottobre 1962, n. 1626;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, n. 49, emesso nell'adunanza del 19 gennaio 1962;

Decreta:

L'abitato della frazione Ursini del comune di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1963
Registro n. 16, foglio n. 111

(4361)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.
Determinazione della scorta di riserva a carico dei concessionari di deposito di prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, n. 1134;

Sentita la Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera che nella riunione del 22 febbraio 1963, ha espresso il parere di variare dal 30 al 15 per cento della capacità dei depositi di prodotti petroliferi derivati la misura della scorta obbligatoria a carico dei concessionari degli stessi impianti:

Rilevata l'opportunità, in relazione alle esigenze del Paese, di effettuare detta variazione;

Decreta:

Art. 1.

La scorta di riserva che i concessionari di deposito di prodotti petroliferi derivati sono obbligati a mantenere in permanenza, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari citati nelle premesse, è temporaneamente fissata nella misura del 15% della capacità di immagazzinamento dei depositi stessi.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria e del commercio provvederà a comunicare ai singoli concessionari di deposito i quantitativi di prodotti petroliferi derivati che, per effetto del disposto di cui all'articolo precedente, dovranno essere costituiti a scorta.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

p. *Il Ministro per le finanze*
MICHELI

(4547)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.
Salari medi per il personale taboleggiante dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars ed esercizi similari, ristoranti, trattorie) di Alessandria e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di

attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars ed esercizi similari, ristoranti, trattorie ed esercizi similari) di Alessandria e provincia, sono determinati nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 25 luglio 1962.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars ed esercizi similari, ristoranti, trattorie) di Alessandria e provincia.

Esercizi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria

Capo cameriere	L. 52.000
Cameriere (uomo o donna)	» 44.200
Aiuto cameriere (uomo o donna) superiore ai 20 anni	» 33.800
Aiuto cameriere (uomo o donna) inferiore ai 20 anni	» 29.200
Carrellisti di stazione	» 33.800

Note:

Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giorni.

Le retribuzioni medie stesse sono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compreso il valore del vitto e dell'alloggio, il compenso per lavoro straordinario e per festività, nonchè la 13ª mensilità o gratifica natalizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(4223)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1963.

Sostituzione dell'art. 1 del decreto ministeriale 6 settembre 1962 riguardante la composizione del Consiglio provvisorio dell'Unione italiana di tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, relativo al passaggio del Tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministro per la guerra ed alla nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1947 (*Gazzetta Ufficiale* 1947, n. 154) concernente la costituzione di un Consiglio provvisorio per l'amministrazione della Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1957 (*Gazzetta Ufficiale* 1957, n. 275) concernente la composizione del Consiglio provvisorio dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* 1962, n. 41) concernente la composizione del Consiglio provvisorio della Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Considerata l'opportunità di modificare il predetto decreto 6 settembre 1962, per quanto riguarda l'elezione del presidente del Consiglio provvisorio;

Visto l'art. 25 del Codice civile;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 1 del decreto ministeriale 6 settembre 1962, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provvisorio dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale è composto di otto consiglieri, in rappresentanza:

a) uno del Ministero della difesa;

b) uno del Ministero dell'interno;

c) uno del Ministero delle finanze;

d) cinque, tra cui il presidente, delle Sezioni di tiro a segno nazionale eletti fra i soci delle Sezioni stesse ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 marzo 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Registro n. 31 *Difesa-Esercito, foglio n.* 12

(4220)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1963.

Costituzione del Comitato consultivo in materia di ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati,

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1963, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Vista la deliberazione con la quale la Commissione anzidetta, nella riunione tenutasi il 6 febbraio 1963, ha deciso la costituzione, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, di un Comitato per esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*), e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge sopraindicata;

Ritenuta la necessità di stabilire la composizione e le norme di funzionamento del predetto Comitato.

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, un Comitato con la funzione di esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

Il Comitato, di cui al precedente art. 1, è composto come segue:

Altarelli dott. Angelo, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo e Tavernini dott. Ugo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, membro effettivo e Terlizzi dott. Paolo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gazzera dott. Enzo, membro effettivo e Sciamanna dott. Osvaldo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Gallo dott. Giuseppe, membro effettivo e Terrana dott. Carmelo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Del Piano dott. Cesare e Ridi Silvano, membri effettivi; Pinto Francesco e Rufino Luciano, membri supplenti, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Misserville dott. Giuseppe e Nalin avv. Ettore, membri effettivi; Santi dott. Mario e Cannamela dottor Silvestro, membri supplenti, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Art. 3.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale del collocamento della manodopera . in caso di sua assenza o impedimento la presidenza viene assunta dal membro supplente.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni prese dal Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti più uno.

Art. 5.

Le funzioni di segretario e di vice segretario del Comitato sono rispettivamente disimpegnate dal dottor Gorgoni Francesco Livio e dal dott. De Notariis Mario della Direzione generale del collocamento della manodopera.

Art. 6.

La segreteria del Comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del Comitato stesso, inviandone copia alla segreteria della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4221)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1963.

Autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini Agricoli Novaresi - M.A.N. » ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Novara.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1958 con il quale la S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi M.A.N., con sede in Milano, piazza San Fedele n. 2, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Novara, via Bartolino da Novara, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1962, con cui la predetta Società venne autorizzata ad ampliare il Magazzino generale;

Vista l'istanza con la quale la Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il Magazzino generale con tre capannoni recentemente costruiti entro il recinto ove sorgono gli altri impianti dello stesso Magazzino;

Visto il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara con la deliberazione n. 53, del 13 febbraio 1961;

Considerato che la Società istante si è impegnata a corrispondere le indennità e le spese di trasporto spettanti ai funzionari doganali ed ai militari della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1

La S.p.A. Magazzini Agricoli Novaresi M.A.N., con sede in Milano, piazza San Fedele n. 2, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Novara, via Bartolino da Novara con tre capannoni della superficie complessiva di mq. 900 circa, costituiti da un unico piano, meglio descritti nella planimetria e nella relazione tecnica che corredano l'istanza della stessa Società di cui alle premesse.

Nei predetti capannoni possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Nella gestione dei nuovi locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1963

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
GASPARI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(4224)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1963.
Istituzione della Sezione doganale di Cremona, dipendente dalla Dogana di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e loro facoltà;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1942, che stabilisce la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visti i decreti ministeriali 25 agosto 1947, 1° settembre 1949, 1° novembre 1950 e 1° gennaio 1952 che hanno apportato modificazioni alla ripartizione territoriale degli uffici ed aggiunte all'elenco delle Circoscrizioni e dei Compartimenti doganali d'ispezione;

Determina:

E' istituita la Sezione doganale di Cremona dipendente dalla Dogana di Milano, alla quale saranno attribuite dalla competente Direzione della circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 19 aprile 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(4101)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1963.
Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Spadoni Import & C. - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Spadoni Import & C., via Sapeto, 1, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore complessivo di dollari USA 5.500 (cinquemilacinquecento) (due trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuatto detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento totale in favore dello Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Spadoni Import & C. Milano, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore complessivo di dollari USA 5.500 (cinquemilacinquecento).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1963

Il Ministro: PRETI

(4035)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1963.
Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Elettrodomestica internazionale, S.p.A. - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Elettrodomestica internazionale S. p. A., corso Magenta, 61, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di lire 548.625 (cinquecentoquarantottomilaseicentoventicinque) (due trasferimenti) e di dollari USA 27.268 (ventisettemiladuecentosessantotto) (cinque trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale in favore dello Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elettrodomestica internazionale S.p.A. - Milano, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di lire italiane 548.625 (cinquecentoquarantottomilaseicentoventicinque) e di dollari USA 27.268 (ventisettemiladuecentosessantotto).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1963

Il Ministro: PRETI

(4034)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1963.
Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Giuseppe Nehmad - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Giuseppe Nehmad via Pietro Verri, 1, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore complessivo di lire sterline 63371.5.0 (sessantatremilatrecentosettantuno sterline cinque scellini zero pence) (due trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale in favore dello Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giuseppe Nehmad, via Pietro Verri, Milano, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore complessivo di lire sterline 63371.5.0 (sessantatremilatrecentosettantuno sterline cinque scellini zero pence).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1963

Il Ministro: PRETI

(4033)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1963.
Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta A.ME.CO Adriatic Mercantile Corp. di Roma ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta A.ME.CO Adriatic Mercantile Corp. di Roma ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di dollari USA 4.500 (quattromilacinquecentodollari) (un solo trasferimento);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta A.ME.CO Adriatic Mercantile Corp. di Roma per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di dollari USA 4.500 (quattromilacinquecentodollari).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1963

Il Ministro: PRETI

(4032)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1963.
Estensione delle norme sugli assegni familiari all'Associazione nazionale fra gli Enti di assistenza avente sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 delle norme sugli assegni familiari e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Vista l'istanza dell'Associazione nazionale fra gli Enti di assistenza, con sede in Milano, via San Barnaba, 20, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari per il personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Alla Associazione nazionale fra gli Enti di assistenza, con sede in Milano, via San Barnaba, 20, è applicata, ai fini della concessione degli assegni familiari al personale dipendente, la tabella *A*) annessa al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, con le modalità del commercio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(4222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 27 marzo 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Morris J. Amitay, Vice console degli U.S.A. a Napoli.

In data 27 marzo 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Laurent Giovangrandi, Console di Francia a Roma, con giurisdizione sulle provincie di Ancona, l'Aquila, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, Latina, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo e sulla Regione della Sardegna.

In data 27 marzo 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Fernando Amable Nadal Rincon, Console Repubblica Dominicana a Milano.

In data 27 marzo 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Fabio Estrada, Console generale di Colombia a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria, del Piemonte e della Val d'Aosta.

(2514)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4166)

Autorizzazione al comune di Ascea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Ascea (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.853.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4245)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Atrani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4246)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Bracigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4247)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Castel San Giorgio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4248)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.940.092, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4249)

Autorizzazione al comune di Laureana Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Laureana Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.776.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 61.

(4257)

Autorizzazione al comune di Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Salento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.021.344, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4258)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Castiglione dei Genovesi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4250)

Autorizzazione al comune di Acerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Acerno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4251)

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Cetara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4252)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Alfano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.742.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4252)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Torchiara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.040.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4254)

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Stella Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.842.523, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4255)

Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Felitto (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.605.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4256)

Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di San Mango Piemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4259)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Salvitelle (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4260)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Conca dei Marini (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4261)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Controne (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4262)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Laurito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4263)

Autorizzazione al comune di Tramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Tramonti (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4264)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Vietri sul Mare (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.711.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4265)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Santomenna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4266)

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.426.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4267)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Roccapiemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.359.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4268)

Autorizzazione al comune di Giffoni dei Casali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Giffoni dei Casali (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4269)

Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Furore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4270)

Autorizzazione al comune di Giungano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Giungano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4271)

Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Rofrano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.698.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4272)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Romagnano al Monte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4273)

Autorizzazione al comune di Rutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di Rutino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4274)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.629.439 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4275)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963 il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4276)

Avvisi di rettifica

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 1897 della *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, si chiarisce che il mutuo di L. 10.700.000, a pareggio del bilancio 1962, deve intendersi autorizzato a favore del comune di Castel d'Aiano (Bologna) anzichè di quello di Castel d'Ariano (Bologna).

(4007)

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 1897 della *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, si chiarisce che il mutuo di L 15.800.000, a pareggio del bilancio 1962, del comune di Castelsardo (Sassari), deve intendersi autorizzato in data 25 marzo 1963 anzichè in data 25 febbraio 1963.

(4008)

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 1897 della *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, si chiarisce che il mutuo di L. 1.800.000, a pareggio del bilancio 1962, del comune di Senis (Cagliari), deve intendersi autorizzato in data 6 marzo 1963 anzichè in data 6 maggio 1963.

(4009)

Autorizzazione alla delegazione comunale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, di Crema, ad accettare la donazione di due appezzamenti di terreno.

Con decreto ministeriale n. 10.13453/10089.G.26 (18) in data 5 aprile 1963, la delegazione comunale di Crema dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. Fusar Bassini Francesco, con atto notaio dottor Mario Di Stefano in data 3 maggio 1962, repertorio n. 8323, registrato a Crema il 22 maggio 1962 al n. 145, consistente in un appezzamento di terreno della superficie di ha. 0.03.20, da destinare alla costruzione di un rifugio per cani randagi, sito nel territorio del comune di Crema e confinante con altro appezzamento di terreno, pure donato alla nominata delegazione dall'Amministrazione comunale di quel Comune.

(3034)

Con decreto ministeriale n. 10.12846/10089.G.26 (18) in data 5 aprile 1963, la delegazione comunale di Crema dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Crema, con atto notaio dott. Angelo Servegnini in data 24 luglio 1962, repertorio n. 6413, registrato a Crema il 2 agosto 1962 al n. 226, consistente in un appezzamento di terreno della superficie di mq. 700,85, da destinare alla costruzione di un rifugio per cani randagi, sito nel territorio del Comune stesso e confinante con altro appezzamento di terreno, pure donato alla nominata delegazione dal sig. Fusar Bassini Francesco.

(3035)

Approvazione del nuovo statuto della Unione nazionale mutilati per servizio, con sede in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1963, registro n. 12 Interno, foglio n. 255, su proposta del Ministro per l'interno, è stato approvato il nuovo statuto, deliberato dal VII Congresso nazionale dei soci tenutosi in Roma il 17 e 18 marzo 1962, della Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650.

(4058)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile successivo, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 165, il ricorso straordinario proposto dai signori Biasotto Davide e Bonacci Santi avverso il provvedimento di inquadramento come « operai di 1ª » nei ruoli organici del Consorzio autonomo del porto di Genova, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato accolto limitatamente al diritto a vedere riconosciuta, in occasione del nuovo inquadramento, la conservazione delle particolari mansioni non manuali dagli stessi esercitate.

(4683)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Anatomia umana normale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di « Anatomia umana normale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4694)

Vacanza della cattedra di « Chimica industriale » presso la Facoltà di chimica industriale della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Chimica industriale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4695)

Vacanza della cattedra di « Chimica biologica » presso la Facoltà di farmacia della Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di « Chimica biologica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4696)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Francesco Pagnotta, nato a Fiumefreddo Bruzio il 30 settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sotitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 26 maggio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(4059)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad istituire in Brindisi una scuola per puericultrici presso la Casa della Madre e del Bambino.

Con decreto 300.7.II.16-3/2478, in data 5 aprile 1963 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici in Brindisi (via Casimiro), presso la Casa della Madre e del Bambino dell'Opera medesima.

(4043)

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire il corso di abilitazione a funzioni direttive presso la propria Scuola convitto per infermiere professionali di Bologna.

Con decreto n. 300.7.II.13/2-52 in data 16 marzo 1963 del Ministero per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Croce Rossa Italiana è stata autorizzata ad istituire il corso di abilitazione a funzioni direttive presso la propria Scuola convitto per infermiere professionali di Bologna, via Ercolani, 6.

(3462)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Istituto ortopedico Rizzoli, sede di Cortina d'Ampezzo, a modificare l'allegato B del regolamento della Scuola infermieri generici istituita con decreto interministeriale n. 300.7.III.13.4.1320 del 20 settembre 1960.

Con decreto in data 16 aprile 1963, n. 300.7.III.13.4.2868 del Ministero per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Istituto ortopedico Rizzoli, Centro elioterapico « Codivilla Putti » di Cortina d'Ampezzo, viene autorizzata a modificare l'allegato *B* del regolamento della scuola per infermieri generici istituita con decreto interministeriale n. 300.7.III.13.4.1320 del 30 settembre 1960.

(3463)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1963, registro n. 8 Finanze, foglio n. 255, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Angelo Afferni, notaio in Biella, avverso l'ordinanza dell'Intendenza di finanza di Vercelli n. 351/1960 del 18 giugno 1960.

(3067)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione affiancante l'opera del commissario governativo del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di San Colombano al Lambro, con sede nel comune di San Colombano al Lambro (Milano).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5980, in data 18 aprile 1963, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per coadiuvare l'opera del commissario governativo del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di San Colombano al Lambro con sede nel comune di San Colombano al Lambro (Milano), è stata nominata una Commissione composta dai signori:

Cesari Giovanni, Cesari Angelo, Ferrandi Giovanni, Tosi Rinaldo, Panigada prof. Francesco, Staffieri Oreste Ernesto e Zeni Enrico.

(3457)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la colonizzazione del delta padano.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Comacchio (Ferrara), di complessivi ettari 13.71.73, espropriati in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 7) nei confronti della Ditta BOCCACCINI Guido fu Natale e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del delta padano è determinata in L. 1.081.797 e cent. 55 (lire unmilioneottantunomilasettecentonovantasette e cent. 55), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 13 gennaio 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3927)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 aprile 1963, la Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia, costituita per rogito Cicognini in data 10 gennaio 1958, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(3063)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Centauro », con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 aprile 1963, la Società cooperativa edilizia « Centauro », con sede in Brescia, costituita per rogito Cicognini in data 10 gennaio 1958, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(3065)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo tra lavoratori, con sede in Miradolo Terme (Pavia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 aprile 1963, la Società cooperativa di consumo tra lavoratori, con sede in Miradolo Terme (Pavia), costituita per rogito Corbellini in data 12 marzo 1945, repertorio n. 1313/909, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Antonino Bosco.

(3031)

Scioglimento della Società cooperativa mista fra assegnatari di « Trisolla », con sede in Cinigiano (Grosseto)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 aprile 1963, la Società cooperativa mista fra assegnatari di « Trisolla », con sede in Cinigiano (Grosseto), costituita per rogito Casali De Rosa in data 26 ottobre 1954, repertorio n. 2630, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Lockman, funzionario dell'Ente Maremma.

(3030)

Scioglimento della Società cooperativa fra gli industriali, scultori e produttori di oggetti di alabastro, con sede in Volterra (Pisa).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 aprile 1963, la Società cooperativa fra gli industriali, scultori e produttori di oggetti di alabastro, con sede in Volterra (Pisa), costituita in data 24 maggio 1919, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del l'avv. Guerrieri Giuseppe.

(3032)

Scioglimento della Società cooperativa mista fra assegnatari di « Preselle di Scansano », con sede in Scansano (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 aprile 1963, la Società cooperativa mista fra assegnatari di « Preselle di Scansano », con sede in Scansano (Grosseto), costituita per rogito Casali De Rosa, repertorio n. 5393, in data 10 dicembre 1955, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Antonucci Gerardo.

(3033)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società « Urbis et Orbis Società cooperativa a r. l. per la difesa del consumatore », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 aprile 1963 il dott. Augusto Lione è stato nominato commissario liquidatore della Società « Urbis ed Orbis Società cooperativa a r. l. per la difesa del consumatore », con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 14 gennaio 1963, in sostituzione del dott. Alessandro Peloso, dimissionario.

(3458)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa mista « Terra redenta », con sede in Castelnuovo di Porto (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1963 il dott. Clemente Tronci è stato nominato commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa mista « Terra redenta », con sede in Castelnuovo di Porto (Roma), in sostituzione del sig. Gustavo Antonino, dimissionario.

(2925)

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Consumo del Popolo », con sede in Pray Pianceri Alto (Biella).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1963, il rag. Fileppo Isidoro è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Consumo del Popolo », con sede in Pray Pianceri Alto (Biella), già sciolta con decreto ministeriale 19 febbraio 1958, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile.

(2926)

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cantina sociale cooperativa di Nettuno », con sede in Nettuno (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1963 il sig. Adelmo Baldi ed il sig. Rosario Sorbello sono stati chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cantina Sociale Cooperativa di Nettuno», con sede in Nettuno (Roma).

(2924)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma nella carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4822 in data 22 aprile 1963, il rag. Mario Caporali è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

(3921)

Conferma nella carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4821 in data 22 aprile 1963, il dott. Dino Lugetti è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Livorno.

(3922)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4782 in data 19 aprile 1963, è stata prorogata fino al 20 maggio 1963 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano, affidata al dott. Marcello D'Amico.

(3929)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo l'argine destro del torrente Bogna, nei comuni di Domodossola e di Crevoladossola (Novara).

Con decreto 17 aprile 1963, n. 256, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo l'argine destro del torrente Bogna, segnato nel catasto del comune di Domodossola (Novara), al foglio n. 10, mappale n. 293 (Ha. 0.62.70) e nel catasto del comune di Crevoladossola (Novara), al foglio n. 58, mappali numeri 129, 130, 143 e 149 (di Ha. 1.08.40), di complessivi Ha. 01.71.10, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 aprile 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Novara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4023)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1963, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal signor Gasparri Costantino avverso il provvedimento n. 13036 del 12 aprile 1960, con il quale questo Ministero aveva respinto la domanda dell'interessato, intesa ad ottenere il riconoscimento del servizio in precedenza prestato presso l'allora Ministero della marina, in qualità di mobilitato civile, ininterrottamente dal 1° marzo 1943 al 30 giugno 1944.

(4226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 15 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,19	621,25	621,31	621,255	621,25	621,25	621,26	621,22	621,25	621,25
$ Can.	576,18	576,75	576,75	576,55	574,75	576,80	576,60	576,65	576,75	576,75
Fr. Sv.	143,47	143,68	143,68	143,6725	143,70	143,75	143,69	143,70	143,74	143,70
Kr. D.	89,95	89,93	89,97	89,95	89,95	89,93	89,94	89,95	89,93	89,93
Kr. N.	86,92	86,95	86,98	86,94	86,90	86,95	86,955	86,95	86,93	86,93
Kr. Sv.	119,72	119,655	119,68	119,685	119,65	119,70	119,67	119,70	119,70	119,70
Fol.	172,77	172,81	172,79	172,80	172,80	172,80	172,79	172,77	172,81	172,80
Fr. B.	12,46	12,46	12,4655	12,4625	12,46	12,46	12,462	12,46	12,46	12,46
Franco francese	126,76	126,785	126,78	126,7925	126,75	126,78	126,79	126,78	126,78	126,78
Lst	1738,92	1739,65	1740 —	1739,875	1739,25	1739,27	1739,85	1739,25	1739,30	1739,55
Dm. occ.	155,75	155,81	155,85	155,8425	155,85	155,86	155,83	155,80	155,85	155,81
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,045	24,04875	24 —	24,04	24,0475	24,05	24,04	24,04
Escudo Port.	21,68	21,685	21,72	21,68	21,70	21,68	21,68	21,67	21,68	21,68

Media dei titoli del 15 maggio 1963

Rendita 5 % 1935	107,925
Redimibile 3,50 % 1934	92,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1963

1 Dollaro USA	621,257
1 Dollaro canadese	576,575
1 Franco svizzero	143,681
1 Corona danese	89,945
1 Corona norvegese	86,947
1 Corona svedese	119,677
1 Fiorino olandese	172,795
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126,791
1 Lira sterlina	1739,862
1 Marco germanico	155,836
1 Scellino austriaco	24,048
1 Escudo Port.	21,682

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1962, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 35 su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 3 aprile 1961 dai signori Salvatore Di Marino, Antonietta Di Marino, Luigia Larese ved. Marincovich, Biagio Marini e Antonio Marini, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace viene respinto perchè infondato.

(4046)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1963, registro n. 26 Difesa-Marina, foglio n. 75, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 15 dicembre 1960 dal capo meccanico di 2ª classe in congedo Moroni Rino, classe 1913, matricola 28393, avverso il provvedimento ministeriale di cui al dispaccio n. 5104435, in data 1° dicembre 1960, con il quale gli veniva data comunicazione che il Ministro per la difesa non aveva ritenuto di accogliere il ricorso gerarchico dallo stesso avanzato in data 6 ottobre 1960 ed inteso ad ottenere il riesame della propria posizione giuridico-militare.

(3917)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Aragona, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aragona (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 1962, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Aragona, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aragona (Agrigento), e pone la stessa in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli Organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Federico Di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Aragona, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aragona (Agrigento), ed i signori dott. Giuseppe Conti, Beniamino Giuseppe Pinto e Eugenio Di Stefano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme di cui al titolo 7, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1963

Il Governatore: CARLI

(4365)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami a settantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie; a centocinquantasei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie e a trecentotrentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1253;

Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e in particolare l'art. 20;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti, a norma dell'art. 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti concorsi per esami nei ruoli del personale della carriera direttiva, speciale di ragioneria e esecutiva delle segreterie universitarie;

a) concorso per esami a settantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie;

b) concorso per esami a centocinquantasei posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie;

c) concorso per esami a trecentotrentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie;

I predetti concorsi sono riservati al personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo delle segreterie universitarie, nonchè tra il personale che, per almeno due anni, dalla data del 1° novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione di quello del limite massimo di età.

Ai concorsi previsti dal presente articolo possono essere ammessi anche coloro che, appartenendo ad altri ruoli del Ministero della pubblica istruzione, abbiano esercitato per almeno cinque anni, alla data predetta, mansioni inerenti ai servizi universitari e siano in possesso dei prescritti titoli e requisiti.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A — *a*) per l'ammissione al concorso per la carriera direttiva: essere forniti di un diploma di laurea;

b) per l'ammissione al concorso per la carriera speciale di ragioneria: essere forniti del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici, sezione commerciale, ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) o del diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato da istituto commerciale;

c) per l'ammissione al concorso per la carriera esecutiva: essere forniti di diploma di licenza di istituto medio di primo grado;

B — Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica di cui al secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2961, e coloro che tale equiparazione hanno ottenuto in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C — Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D — Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E — Essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F — Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le domande predette potranno essere trasmesse al Ministero direttamente dagli interessati oppure per il tramite delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria: in entrambi i casi dovranno pervenire al Ministero — sotto pena di esclusione dal concorso — nel termine sopra indicato.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il loro domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I candidati, qualora intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, devono produrre distinte domande.

Ogni domanda dovrà essere corredata di una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio il concorrente, attestante la data di assunzione in servizio, la qualifica rivestita e le mansioni espletate.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

I candidati impiegati di ruolo o di ruolo aggiunto devono produrre una copia dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 300, rilasciato dal competente organo della Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande, di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autentica in carta da bollo da L. 200;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti avranno ricevuto la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio previsto dall'art. 4, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

E' in facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *E*) allegato al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazioni degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 3 di giorni 30 a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente decreto, alla precedenza o preferenza nelle nomine, prodotti dai concorrenti, che abbiano superato la prova orale, dopo il termine, prescritto dall'art. 4, di giorni 30 dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale

dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 5 di giorni 30 dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 5.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova orale di ciascun concorso hanno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati, con apposito avviso, il quale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nel Bollettino ufficiale (Parte 2ª) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte e orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

L'esame del concorso per la carriera direttiva di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta. La prova orale ha per oggetto:

a) diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) statistica metodologica e demografica;

d) nozioni di ragioneria generale, nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento dell'istruzione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

L'esame di concorso per la carriera speciale di ragioneria di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero, elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale);

b) su un tema di elementi di economia politica o elementi di scienza delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo ai vari servizi dell'Amministrazione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

L'esame di concorso per la carriera esecutiva di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono su:

a) un componimento di lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) un saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prove scritte.

La prova di dattilografia consisterà nella scrittura a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio protocollo.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di Storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

La Commissione esaminatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Sono ammessi alle prove orali dei concorsi predetti i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso da pubblicars, nel Bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A tal fine per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme, per la difesa delle colonie dell'Africa orientale e della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o invalidi civili, per fatti di guerra o invalidi per servizio militari o civili, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti o assimilati, della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, e dalla Somalia ovvero profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano o profughi dei territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalle guerre, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o orfani dei caduti civili per fatti di guerra o per i caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1915, nei decreti legislativi 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660, 1° ottobre 1950, n. 1140, 4 marzo 1952, n. 137, 23 marzo 1952, n. 207 e 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito si osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Registro n. 25, *foglio n.* 60

(4237)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1962, avranno luogo a Roma, nei locali della Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza, via Castro Pretorio, n. 5, alle ore 8,30, dei giorni 3, 4 e 5 giugno 1963.

(4697)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nei concorsi per l'ammissione di allievi al primo anno del 20° corso dell'Accademia militare di Modena, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1963, alla pagina 2309, seconda colonna, art. 3, prima riga, ove è detto « .... 10 dicem- » leggasi « .... 10 settem- ».

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 210 del 9 febbraio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;
Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei veterinari e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1962 si compone come segue:

Presidente:
Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:
Baldoni dott. Angelico, veterinario provinciale di Frosinone;
Martini prof. Igino, docente di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Pedini prof. Bruno, docente di patologia e clinica medica;
Tolomei dott. Felice, veterinario consorziale dei comuni di Alatri, Fumone e Collepardo.

Segretario:
Contardi dott. Guido, direttore di sezione della prefettura di Frosinone.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima che sia decorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Frosinone.

Frosinone, addì 11 maggio 1963

Il veterinario provinciale: BALDONI

(4689)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 515 Med. in data 12 marzo 1962, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 2559 Med. in data 5 febbraio 1963, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;
Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione, e riscontratane la regolarità;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1961

1.	Toselli Loris	punti	58,500	su 100
2.	Giaccone Anna	»	57,631	»
3.	Barile Giovanna Rosa	»	56,531	»
4.	Guastavigna Lucrezia	»	56,162	»
5.	Ossola Eugenia, nata il 3 gennaio 1911	»	55,600	»
6.	Margiaria Anna, nata il 7 giugno 1922	»	55,600	»
7.	Caraglio Maddalena	»	54,518	»
8.	Filippi Giovanna	»	54,006	»
9.	Levrone Domenica	»	53,950	»
10.	Viglianco Rita	»	53,625	»
11.	Parola Margherita		53,412	»
12.	Racca Clara		53,081	»
13.	Negro Teresa	»	52,087	»
14.	Pistone Maria	»	52,050	»
15.	Allisiardi Lucia		50,737	»
16.	Sacchero Rosa	»	49,737	»
17.	Leone Maria	»	49,468	»
18.	Ambrogio Maria Teresa, in Toselli	»	49,437	»
19.	Vittone Francesca	»	49,312	»
20.	Pastura Ernestina	»	48,925	»
21.	Tolosano Antonietta	»	48,525	»
22.	Aimo Liliana	»	48,125	»
23.	Pasini Miria	»	48,000	»
24.	Barbero Caterina	»	47,887	»
25.	Migliaccio Giovanna	»	47,725	»
26.	Abbate Rita	»	47,462	»
27.	Malberto Maria Silvana	»	47,200	»
28.	Calosso Elsa	»	46,356	»
29.	Bovio Giuliana	»	46,243	»
30.	Caldera Caterina	»	45,562	»
31.	Bosano Marta	»	44,900	»
32.	Sacchero Teresa	»	44,037	»

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Cuneo.

Cuneo, addì 24 aprile 1963

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1961;
Viste le preferenze espresse per le sedi ammesse a concorso dalle concorrenti dichiarate idonee secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1954, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1961, per la sede indicata a fianco di ciascuna:

1) Toselli Loris: condotta comunale di Alba;

2) Giaccone Anna: condotta consorziale di Trinità-Salmour;

3) Barile Giovanna Rosa: condotta comunale di Bagnolo Piemonte;

4) Guastavigna Lucrezia: condotta comunale di Peveragno.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecuivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni e dei Consorzi ostetrici interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche dichiarate vincitrici delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 26 aprile 1963

Il medico provinciale: LOMBARDI

(4296)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1253, in data 2 marzo 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti vacanti di medico condotto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'Ordine provinciale dei medici e dai sindaci dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituito come segue:

Presidente:

Di Caprio dott. Michele, vice prefetto di Treviso;

Componenti:

Camporese dott. Franco, medico provinciale di Treviso;

Pennati prof. Vittorio, libero docente in patologia medica, primario dell'Ospedale civile di Treviso;

Agueci prof. Aurelio, libero docente in patologia chirurgica, primario dell'Ospedale civile di Vittorio Veneto;

Tessari dott. Giovanni, medico condotto in Treviso.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Leopoldo Conte, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Teviso, addì 6 maggio 1963

Il medico provinciale: CAMPORESE

(4335)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 44, in data 5 gennaio 1962, con il quale fu bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 4575, in data 10 dicembre 1962, con il quale fu stralciata dal bando di concorso sopracitato la condotta ostetrica n. 2, frazione Sariano, del comune di Trecenta;

Visti i verbali originali redatti dalla Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso di cui alle premesse:

1.	Dalla Villa Bruna	punti	53,783	su 100
2.	Biscuola Maria Ginevra	»	53,269	»
3.	Buzzola Alvina Alda	»	52,456	»
4.	Altafin Luigina	»	51,827	»
5.	Caniatti Iolanda		50,752	»
6.	Longo Teresa	»	50,127	»
7.	Magri Loretta Maria	»	50,038	»
8.	Franchi Mara	»	49,707	»
9.	Moresco Anna Maria	»	49,674	»
10.	Dall'Acqua Maria Rosa	»	49,671	»
11.	Antonioli Ivana	»	49,483	»
12.	Rossi Adriana	»	49,474	»
13.	Stecchi Marcella	»	49,239	»
14.	Fozzati Wanda	»	49,216	»
15.	Zampollo Gina	»	48,773	»
16.	Furegato Pierina	»	48,126	»
17.	Borghi Ada	»	47,766	»
18.	Ferrarese Margherita	»	47,721	»
19.	Pavani Bruna	»	47,708	»
20.	Cattin Giorgia	»	47,162	»
21.	Benini Malvina	»	47,097	»
22.	Culatti Maria	»	47,000	»
23.	Mischiatti Clementina	»	46,969	»
24.	Bregola Carla	»	46,865	»
25.	Bacilieri Carmelina	»	46,691	»
26.	Paparella Fernanda	»	46,541	»
27.	Scutari Teresa	»	46,523	»
28.	Pavani Anna Teresa	»	46,423	»
29.	Ravarro Lucia	»	46,233	»
30.	Vernizzi Idelmina	»	46,232	»
31.	Galli Licia	»	46,163	»
32.	Martin Luisa	»	46,091	»
33.	Ferro Maria Elisabetta	»	46,020	»
34.	Guizzardi Favilla	»	45,873	»
35.	Casari Norina	»	45,740	»
36.	Marchi Mirella	»	45,711	»
37.	Masarà Antonietta	»	45,578	»
38.	Cadore Adele	»	45,358	»
39.	Antoni Albonea	»	45,047	»
40.	Moretto Liliana	»	44,748	»
41.	Gresele Lea	»	44,395	»
42.	Pompignoli Anna	»	44,283	»
43.	Antoni Fernanda	»	44,149	»
44.	Zamana Diomira	»	44,090	»
45.	Bartolini Caterina	»	43,754	»
46.	Marabese Bruna	»	43,000	»
47.	Begossi Anna Maria	»	42,868	»
48.	Bonaguro Maria	»	42,214	»
49.	Trombetta Anna Maria	»	42,021	»
50.	Rizzo Edvige	»	41,645	»
51.	Rossin Franca	»	41,389	»
52.	Baisi Nella	»	40,846	»
53.	Rumiati Rosina	»	37,350	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 29 aprile 1963

Il medico provinciale: MARRA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo alla data del 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici della sede a fianco indicata:

1) Dalla Villa Bruna: Lusia (condotta unica);
2) Biscuola Maria Ginevra: Castelguglielmo (condotta unica);
3) Buzzola Alvina Alda: Castelmassa (condotta unica);
4) Altafin Luigina: Stienta (condotta unica);
5) Caniatti Iolanda: Pincara (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 29 aprile 1963

Il medico provinciale: MARRA

(4064)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 621 dell'8 febbraio 1963, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1961, bandito con decreto n. 784 del 28 febbraio 1962, modificato dal decreto n. 1569 del 27 aprile 1962;

Visto il proprio decreto n. 624 dell'8 febbraio 1963, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche di cui sopra;

Considerato che le ostetriche Bucci Amelia e Cerasoli Concetta, rispettivamente vincitrice della condotta di Sonnino e seconda chiamata ad accettare la stessa, hanno rinunciato;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

All'ostetrica Venanzia Buti, classificata al quarto posto nel concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta unica del comune di Sonnino.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e a quello della Prefettura e del Comune interessato.

Latina, addì 3 maggio 1963

Il medico provinciale: MELE

(4297)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1683 in data 13 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Domodossola e Omegna vacanti nella provincia di Novara alla data del 30 novembre 1960;

Viste le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza, fatte dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la rinunzia del dott. Pietrini Pallotta Alberto per il posto di ufficiale sanitario del comune di Domodossola;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione del predetto posto secondo l'ordine dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato medico chirurgo è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario a fianco di esso indicato:

Fortis Giulio: comune di Domodossola.

Lo stesso medico dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Novara, addì 4 maggio 1963

Il medico provinciale: LOMBARDO

(4379)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.